

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1820

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, LUBRANO DI RICCO, DANIELE GALDI, OCCHIPINTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO SEMENZATO e TAPPARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1996**

---

Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta il grave problema dello sfruttamento sessuale di soggetti in età minore. La violenza sui bambini e sulle bambine, nelle sue diverse forme, è una delle realtà più drammatiche del nostro tempo. Lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore, fenomeno che interessa tutti i continenti, coinvolge milioni di bambini e bambine anche in tenerissima età. Cresce la «domanda» di minori sempre più giovani e ciò spiega sia l'incremento massiccio del fenomeno, sia l'abbassarsi progressivo dell'età di inizio della prostituzione.

In questo quadro emerge il fenomeno del cosiddetto «turismo sessuale», di cui i nostri connazionali sono fruitori in misura crescente, privilegiando paesi come la Thailandia, il nord-est del Brasile, Cuba. Il fenomeno, che fino a pochi anni fa era circoscritto alla sola Asia, coinvolge ormai milioni di bambini, essendosi esteso all'America Latina, all'Africa, all'Europa orientale.

Senza dubbio, alla base di tale fenomeno c'è la povertà. Essa colpisce duramente larghi strati delle popolazioni di paesi in via di sviluppo, che hanno visto accentuarsi, negli ultimi decenni, la situazione di crisi e le già profonde differenze rispetto ai paesi sviluppati. Ma accanto alla povertà, causa primaria, si aggiunge una causa di natura soggettiva, che rimanda a situazioni e a regimi dove prevale il disprezzo o, comunque, la mancata tutela dei diritti umani e dell'integrità della persona.

Nel 1991 è nata in Thailandia l'ECPAT (*End child prostitution asian tourism*), una Campagna internazionale promossa da organizzazioni non governative, rappresentanti di chiese ecumeniche e singoli individui,

che avevano colto il nesso tra crescita del turismo e vertiginoso aumento della prostituzione infantile. L'intuizione di questa Campagna è stata quella di attivarsi sia nei paesi dove il fenomeno è sviluppato sia nei paesi produttori di turismo sessuale. Nel 1994 la campagna ECPAT si è sviluppata in Italia: tra i suoi obiettivi, quello di denunciare il legame tra prostituzione infantile e turismo; di sensibilizzare e coinvolgere agenzie turistiche e *tour operator* perchè operino nel rispetto della convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, adottata nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991; e di sollecitare iniziative legislative che affrontino tali problemi. Attualmente la Campagna internazionale ECPAT è presente in trenta Paesi.

Il Tribunale permanente dei popoli, che ha sancito lo sfruttamento sessuale come una violazione dei diritti fondamentali di soggetti in età minore, ha preso atto che in alcune legislazioni nazionali i cittadini che commettono tali reati all'estero sono ugualmente perseguibili e ha invitato i parlamentari a elaborare adeguati provvedimenti legislativi in tal senso.

Il presente disegno di legge fa riferimento: allo Statuto delle Nazioni Unite (1945); alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959); alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989); alla Raccomandazione NR (91) 11, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; alla Risoluzione 1992/72 della Commissione dei diritti umani (ONU) «programma d'azione sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e sulla pornografia infantile».

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nella sezione II del capo III del titolo II del libro II del Codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* è inserito il seguente:

«Art. 609-*undecies*. - (*Materiale pornografico concernente minori*). - 1. Chiunque produce, diffonde o fa commercio di materiale pornografico, realizzato inducendo minori di anni sedici a compiere o subire atti sessuali, o ad assistere agli stessi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

2. Chiunque detiene o acquista il materiale di cui al primo comma è punito con la multa da lire 3 milioni a lire 10 milioni.

3. La pena è raddoppiata qualora il reato di cui al presente articolo sia commesso in connessione con i reati di cui all'articolo 609-*undecies*».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - 1. Chiunque induce o avvia alla prostituzione soggetti minori di anni sedici, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni.

2. Chiunque promuove od organizza viaggi all'estero, finalizzati a realizzare incontri sessuali con persone minori di anni sedici, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

3. La sentenza di condanna può disporre la chiusura, da trenta giorni a un anno, delle agenzie di viaggio, delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, la cui attività risulti connessa con lo sfruttamento sessuale di minori di anni sedici».

## Art. 3.

1. Il materiale di cui all'articolo 609-*undecies* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetto a confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, numero 2, del codice penale.

2. È punito secondo la legge italiana il cittadino che commette all'estero i reati di cui all'articolo 609-*undecies* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e all'articolo 4-*bis* della legge 20 febbraio 1958, n. 75, introdotto dall'articolo 2 della medesima, anche qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del Codice penale.